

N. 43 – 24 novembre 2022

In questo numero:

- Obbligo formativo: aggiornate le schede personali con i “Certificati triennali ECM”
- Gestione degli stupefacenti nel settore veterinario: chiarimenti dal Ministero della Salute
- Linee Guida sulle fratture da fragilità: disponibile un *handbook* digitale per i farmacisti

PROFESSIONE

Obbligo formativo: aggiornate le schede personali con i “Certificati triennali ECM”

Il Cogeaps, che gestisce l’anagrafe ufficiale dei crediti Ecm, ha reso disponibili i dati relativi alle certificazioni triennali Ecm, aggiornate con gli spostamenti di crediti formativi tra trienni consentito fino al 30 giugno di quest’anno.

Nelle schede personali abbiamo caricato i certificati triennali Ecm dei trienni passati e, per chi ha già completato l’obbligo formativo, anche quelli riferiti al triennio 2020-2022, che si concluderà il prossimo 31 dicembre.

Gli iscritti che non dovessero trovare nella scheda personale i certificati riferiti ai trienni 2011-2013, 2014-2016 e 2017-2019 non hanno ottemperato all’obbligo formativo oppure lo hanno fatto in misura insufficiente, pertanto il certificato non è presente.

Per accedere alla scheda personale è sufficiente connettersi al sito dell’Ordine ([clicca qui](#)), sezione “Iscritto”. È possibile accedere con lo SPID oppure, una volta inserito il proprio codice fiscale, cliccare sulle parole “Richiesta password”. La password verrà inviata all’e-mail comunicata all’Ordine e, dopo aver effettuato il primo accesso, è necessario inserirla alla voce “Vecchia password” per poter impostare la nuova password desiderata.

Tutti coloro che nella propria scheda personale, alla voce “Certificati triennali Ecm”, trovano la certificazione relativa al triennio 2020-2022 hanno già completato l’obbligo formativo, indipendentemente da crediti Ecm maturati nel corso del 2022.

Nel caso in cui non fosse presente il certificato triennale Ecm 2020-2022, è necessario verificare la propria posizione nella [banca dati Cogeaps](#), accessibile solo con SPID. Nella propria area riservata, infatti, ognuno può trovare il numero di crediti formativi richiesti per questo triennio, al netto di tutti i bonus applicati automaticamente dal Cogeaps e di esoneri o esenzioni individuali inseriti dal singolo iscritto (per esempio maternità/paternità, partecipazione a master post-laurea, eccetera). Sommando i crediti già registrati con quelli riportati sugli attestati dei corsi frequentati nel 2022 (che appariranno nella banca dati Cogeaps solo dopo marzo 2023), è facilmente deducibile la propria posizione nei confronti dell’obbligo formativo. La relativa certificazione sarà rilasciabile solo dopo l’aggiornamento Cogeaps del 2023.

Per i farmacisti ultra 70enni, ai quali è stata automaticamente applicata dal Cogeaps l’esenzione dall’obbligo formativo per i trienni 2017-2019 e 2020-2022, l’emissione della certificazione per gli ultimi due trienni è rimandata a metà 2023, quando sarà aggiornata la loro posizione nella banca dati Cogeaps. Ciò perché l’esenzione per gli ultra 70enni è applicabile solo a coloro che svolgono saltuariamente l’attività professionale da cui deriva un reddito annuo non superiore ai 5mila euro e agli ultra 70enni che non esercitano la professione.

Diversamente, i farmacisti con età ≥ 70 anni che esercitano la professione (sia in forma di titolare individuale, sia in forma libero professionale) devono comunicare personalmente al Cogeaps lo svolgimento di attività professionale non saltuaria, con conseguente rinuncia dell'esenzione. Sul sito del Cogeaps è disponibile il "[Manuale utente – Esenzione pensionamento](#)", che contiene le istruzioni operative per modificare la propria posizione.

Si ricorda che il mancato adempimento dell'obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, incide sull'efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile. Dal prossimo triennio formativo (che inizierà il 1° gennaio 2023) si applicherà un'automatica inefficacia della copertura assicurativa per il farmacista che nel triennio 2020-2022 non abbia raggiunto il 70% dell'obbligo formativo individuale.

ATTUALITÀ

Gestione degli stupefacenti nel settore veterinario: chiarimenti dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute, con [circolare del 16/11/2022](#), ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla gestione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nel settore veterinario, a seguito dell'entrata in vigore del [D.lgs. n.136/2022](#). Nella circolare sono dettagliate le modalità di prescrizione che dal 27 settembre u.s. prevedono l'utilizzo obbligatorio della ricetta elettronica veterinaria (REV), e le attività di competenza dei farmacisti per adempiere al Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope ([D.P.R. n.309/1990](#)), in merito a:

- **l'obbligo di annotare sulla ricetta la data di spedizione e apporre il timbro della farmacia** per la dispensazione di medicinali veterinari contenenti le sostanze comprese nelle sezioni B e C, che può ritenersi assolto all'atto della spedizione della ricetta dematerializzata;
- **l'obbligo di conservazione della ricetta** per i farmaci a base di sostanze comprese nelle sezioni B e C, spedita tramite REV, che può ritenersi assolto anche con la conservazione digitale, purché per il tempo previsto;
- **la compilazione del registro stupefacenti**, per la quale è sufficiente l'annotazione del numero e della data della ricetta o della richiesta nella pagina relativa allo scarico del farmaco dispensato (sezioni B e C).

La circolare specifica, inoltre, che, qualora risultasse impossibile accedere al sistema per cause di forza maggiore, è possibile utilizzare la modalità cartacea, fermi restando gli obblighi di inserimento dei dati a sistema al ripristino della corretta funzionalità.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al [sito web dell'Ordine](#).

Linee Guida sulle fratture da fragilità: disponibile un *handbook* digitale per i farmacisti

Nel 2021, l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato, nell'ambito del Sistema Nazionale per le Linee Guida, il documento "[Diagnosi, stratificazione del rischio e continuità assistenziale delle Fratture da Fragilità](#)", contenente le raccomandazioni utili a garantire assistenza e cura al paziente appropriate e di qualità, e a fronteggiare in maniera efficace la problematica della fragilità ossea non correttamente diagnosticata. Anche grazie al contributo della FOFI, è stata prodotta una "riduzione ragionata" delle Linee Guida, che vuole essere un documento di facile consultazione (handbook) per tutti i professionisti del territorio a vario titolo coinvolti nell'assistenza ai pazienti a rischio di fragilità ossea.

[Clicca qui](#) per consultare l'*handbook* digitale.